

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE (AEVF)

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE", titolare dell'abilitazione, concessa dal Consiglio d'Europa, di "réseau porteur" (2007) per la tutela e la valorizzazione della Via dell'arcivescovo Sigerico. Tale itinerario, riconosciuto dal Consiglio d'Europa "Itinerario Culturale" (1994), è la fonte storicamente riconosciuta alla base dell'itinerario principale, che potrà accorpate varianti francigene italiane ed europee con direttrice Roma, Gerusalemme e Santiago. La sede sociale è a Fidenza (PR) - Italia, in piazza Duomo n.16, presso Casa Cremonini. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. L'associazione avrà durata sino al 31/12/2050.

Articolo 2 - Gli ambiti territoriali di riferimento

Il corridoio territoriale di riferimento è quello del percorso dell'arcivescovo Sigerico, dichiarato dal Consiglio d'Europa "Itinerario Culturale", esteso in cinque stati Europei ovvero Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Italia e Stato Vaticano. Potranno essere accorpate varianti di area geografica vasta, riferentesi a direttrici viarie storicamente documentabili, convergenti dall'Europa alla Città di Roma e, verso il sud Italia, sino a Gerusalemme, e rilevate secondo gli standard tecnici del percorso principale. Le varianti motivate scientificamente e rilevate tecnicamente dovranno essere accolte ed approvate dall'Assemblea dei Soci, previo parere delle autorità nazionali e regionali competenti.

Articolo 3 – Scopi

L'associazione non ha fini di lucro. Lo scopo sociale è quello di:

- promuovere proficue relazioni con le Istituzioni europee (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e le organizzazioni internazionali;
- confermare la stretta collaborazione con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;
- promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, con altri Itinerari Culturali europei e del Bacino del Mediterraneo;
- svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, le Vie Francigene europee;
- riunire e coordinare tutti gli Enti pubblici europei sulla Via Francigena secondo il percorso descritto dal vescovo di Canterbury Sigerico, esteso nella Via Francigena nel Sud nel tratto da Roma a Brindisi/Santa Maria di Leuca;
- favorire la collaborazione con il mondo ecclesiale, favorendo il dialogo interculturale e interreligioso;
- riunire e coordinare gli Enti, Università ed Associazioni che, ad ogni titolo, operino per lo sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione degli itinerari francigeni;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio;
- accogliere nella struttura associativa le altre "aree strada" ovvero le varianti del percorso;
- favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi,

in una logica di turismo sostenibile;

- concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione del Cammino di Santiago de Compostela e di altri Itinerari Culturali europei;
- promuovere e organizzare iniziative per rafforzare nei cittadini la conoscenza delle proprie radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
- armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

Articolo 4 – Associati

Possono essere membri dell'associazione le collettività territoriali europee di dimensione comunale, intercomunale, provinciale (dipartimentale), regionale, (cantonale) e di contea, nonché le associazioni pubbliche e private senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Vie Francigene e che hanno sottoscritto con l'associazione un protocollo di intesa. Le associazioni devono avere una dimensione minima di carattere provinciale e devono essere presentate all'Assemblea da un Ente Pubblico socio (regione, provincia ecc.) del corrispondente ambito geografico. Nel caso in cui si tratti di un'associazione costituita a livello nazionale, le relazioni saranno mantenute con il vertice nazionale.

Sono previste le seguenti categorie associative:

- soci fondatori: sono tutti coloro che hanno aderito all'associazione entro il 30 aprile 2006;
- soci ordinari: sono coloro che hanno aderito in data successiva al 30 aprile 2006;

L'assemblea potrà altresì nominare, tra i soggetti pubblici e privati, soci benemeriti e onorari: sono coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Articolo 5 – Amici delle Vie Francigene

Amici delle Vie Francigene sono le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale che, pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Vie Francigene. Gli Amici delle Vie Francigene non godono del diritto di voto.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione

Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'associato che non sia più in grado di condividere gli scopi sociali. La comunicazione di recesso dovrà pervenire all'ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

Esclusione. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

2. non abbia eseguito per due anni consecutivi l'intero versamento della quota associativa, previo invito scritto del Presidente al socio, con assegnazione ad effettuare il versamento delle quote associative nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione;
3. svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'associazione.

Le deliberazioni adottate per l'esclusione sono notificate al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato all'ufficio di presidenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni. Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) assemblea degli associati;
- b) ufficio di presidenza;
- c) Presidente, Vicepresidenti e Vicepresidenti vicari;

Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

Articolo 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci ordinari, o da loro delegati. I soci benemeriti o onorari e l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali sono invitati permanenti dell'assemblea e non hanno diritto di voto. La convocazione dell'assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno dieci giorni prima dell'adunanza, per posta elettronica o PEC, e contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi mediante l'utilizzo di applicativi digitali per la partecipazione da remoto, che consentano l'intervento dei soci anche se dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante collegamento audio e video. Il collegamento deve garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea delibera in materia di:



**VIA
FRANCIGENA**
road to Rome

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



1. indirizzi e linee generali dell'associazione;
2. progetti e programmi di promozione;
3. bilancio consuntivo e preventivo;
4. nomina e revoca del Presidente, dei Vicepresidenti e dell'ufficio di presidenza;
5. determinazione dei compensi e dei rimborsi spesa degli organi sociali;
6. determinazione dell'importo della quota associativa per i soci;
7. esclusione degli associati;
8. modifiche dello statuto;
9. nomina, qualora lo ritenga opportuno, di una Consulta Scientifica Internazionale composta da studiosi di chiara fama per ciascuna nazione attraversata del percorso francigeno;
10. ammissione, nomina e dimissione dei soci sulla base di quanto previsto al precedente art. 6.

L'assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce per iniziativa dell'ufficio di presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell'assemblea degli associati, previa indicazione degli argomenti da trattare. In questo ultimo caso l'assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal primo Vicepresidente vicario.

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti. In sede di assemblea, il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione soci, o da un membro avente delega ufficiale del legale rappresentante. Ogni socio avente diritto al voto, potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto oltre alla propria. La deliberazione di modifica dello Statuto, e dell'eventuale scioglimento dell'associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è adottata con i voti di almeno i due terzi degli associati presenti.

Articolo 9 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Presidente,
- otto Vicepresidenti,
- legale rappresentante o suo delegato di sette Province o Dipartimenti o Distretti designate tra quelle aderenti all'associazione;
- legale rappresentante o suo delegato di ogni Regione o Cantone o Contea aderente all'associazione;
- Sindaco o suo delegato delle città di Roma e Canterbury;
- Sindaco o suo delegato dei Comuni che ospitano sedi associative;
- rappresentante dello Stato Vaticano;
- legali rappresentanti o loro delegati di diciotto Comuni, ubicati di norma in ciascuna delle regioni europee dell'itinerario;



VIA
FRANCIGENA
road to Rome

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



- legali rappresentanti o loro delegati di associazioni socie in misura pari al 10% su scala europea;
- cittadini di Paesi membri del Consiglio d'Europa dotati di particolare perizia ed esperienza maturate in uno o più settori attinenti il Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, in misura non superiore al 10% rispetto al totale dei componenti.

L'Ufficio di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In tal caso, il Presidente attiva la convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta tramite raccomandata o e-mail o PEC almeno sette giorni prima dell'adunanza con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Ufficio di Presidenza può svolgersi mediante l'utilizzo di applicativi digitali per la partecipazione da remoto, che consentano l'intervento dei membri dell'organo anche se dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante collegamento audio e video. Il collegamento deve garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'ufficio di presidenza è validamente costituito:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'ufficio di presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Qualora venga a mancare un componente, l'assemblea provvede a sostituirlo nel corso della prima assemblea utile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale e la firma sociale.

Articolo 10 – Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente e otto Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Ha il potere e la facoltà di attribuire deleghe operative ai membri dell'Ufficio di Presidenza, con la collaborazione dei quali attua gli indirizzi dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. La nomina degli otto Vicepresidenti avviene con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Presidente. Tra gli otto Vicepresidenti, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina almeno un Vicepresidente vicario, e, ove lo ritenga opportuno, un secondo Vicepresidente vicario. Il primo e il secondo Vicepresidente vicario sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. La sostituzione avviene seguendo l'ordine di nomina; dunque, in caso di assenza o di

impedimento del Presidente lo sostituisce il primo Vicepresidente vicario e, qualora anche costui sia assente o impedito, agisce in sostituzione il secondo Vicepresidente vicario.

Articolo 11 – Struttura direzionale e operativa

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, affida le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli organi sociali, a dipendenti propri, collaboratori esterni e a dipendenti degli enti locali soci ritenuti idonei per curricula e competenze, mediante incarichi di collaborazione e assunzioni.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere, individuato con le modalità di cui all'articolo 11, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell'associazione. Esercita la funzione contabile e collabora, con la struttura preposta, alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo; provvede all'incasso delle entrate dell'Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

Articolo 13 – Finanza e Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'associazione stessa.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'assemblea in relazioni a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri enti o soggetti, pubblici o privati;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale, che i soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare, è deliberata dall'assemblea, su proposta dell'ufficio di presidenza e deve essere versata dai soci entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza. L'entità della quota annua dovrà comunque essere diversificata per tipologia di Ente e, quanto ai Comuni e alle omologhe entità territoriali europee, commisurata al numero degli abitanti.

Articolo 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento dagli organi dell'associazione, è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro la stessa data l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Articolo 15 – Organo di revisione

L'organo di revisione dei conti è composto da uno a tre membri, designati dall'assemblea. L'organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il Presidente ed esercita la funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'associazione; esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie; partecipa, se convocato, alle riunioni dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea, con diritto al rimborso delle spese sostenute

nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.

Articolo 17 - Disposizioni generali

La versione originale italiana del presente statuto è la sola dotata di valore legale. Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso atti dipendente sarà di esclusiva competenza del foro di Parma con applicazione del diritto italiano.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia